



## Diritti Sindacali

1. Il Comitato Regionale di cui alla DGR 936 del 28/06/05 è composto dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale. Ai fini della composizione e del funzionamento si adotta la formula della delegazione da ritenersi valida sia per le Organizzazioni sindacali che per la parte pubblica.
2. La consistenza associativa è determinata dal numero delle deleghe conferite alle singole aziende dai MMG per la ritenuta del contributo sindacale e risultanti al 1 Gennaio di ogni anno.
3. In applicazione dell'accordo stipulato in data 07/07/05 in seno al Comitato Regionale, ai sensi del punto 5 della DGR 566 del 20.5.2004, la delegazione di parte sindacale è composta da n. 9 membri suddivisi secondo la rappresentatività sindacale calcolata -in prima applicazione- sulle deleghe al 31/12/04 e da verificarsi -successivamente- alla data del 1 Gennaio di ogni anno come previsto dal comma 2 dell'art. 22 dell'ACN del 23.3.2005. La composizione è determinata assegnando ad ogni sigla sindacale i componenti in proporzione diretta alle deleghe sindacali conferite alle singole aziende dai MMG al 1 Gennaio di ogni anno. Il calcolo avviene sommando tutte le deleghe sindacali e dividendo per il numero dei componenti il comitato (9). Il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore del numero degli iscritti per ciascuna O.S. . Il risultato determinerà il numero dei membri che spetta a ciascuna O.S con riferimento al numero complessivo di 9 componenti. Al fine di garantire la partecipazione di tutte le OO.SS. firmatarie dell'ACN così come stabilito dall'interpretazione autentica sottoscritta dalla SISAC e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative il 29 settembre 2005, la parte sindacale del CPR si arricchirà di un componente per ciascuna sigla sindacale firmataria ma non rappresentata nell'ambito dei 9 componenti.
4. In ogni decisione nella quale si dà corso ad una votazione la parte pubblica, fermo restando l'apprezzamento dell'interesse pubblico, tiene conto del voto espresso da componenti del Comitato in ragione della consistenza associativa.
5. A ciascun componente la delegazione delle OO.SS., definita come previsto dai commi precedenti, si applica quanto previsto dal punto 5.00, comma 4, della DGR 566/04. Tale onere è a carico dell'azienda di iscrizione del medico, previa certificazione della presenza. Tale indennità si estende a tutti gli organismi previsti dall'ACN di settore nonché ai tavoli tecnici e/o gruppi di lavoro in cui siano presenti rappresentanti delle OOSS.
6. I criteri previsti dai punti precedenti si applicano a livello di Comitato Aziendale ex art. 23 dell'ACN del 23.3.2005, tranne che per il numero dei componenti della delegazione sindacale che è determinato in n. 7 componenti. Al fine di garantire la partecipazione di tutte le OO.SS. firmatarie dell'ACN così come stabilito dall'interpretazione autentica sottoscritta dalla SISAC e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative il 29 settembre 2005, la parte sindacale del CPA si arricchirà di un componente per ciascuna sigla sindacale firmataria ma non rappresentata nell'ambito dei 7 componenti.

**Comitato Permanente Regionale**  
**28.11.2005**



7.

	Assistenza Primaria	Medicina dei Servizi	Continuità Assistenziale	Emergenza Sanitaria Territoriale	Totale		Risultati	Componenti	Posti attribuiti
FIMMG	1813	24	166	40	2043	80,70%	7,26	7	7
Federazione Medici	185	45	134	40	404	16%	1,44	2	2
Intesa Sindacale	10	46	12	0	68	2,70%	0,24	0	1
CGIL	0	0	5	11	16	0,60%	0,06	0	1
					2531				
COEFFICIENTE					281				